

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 che, nel ridefinire la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attribuisce al Ministro delle attività produttive la potestà di nomina di due membri, di cui uno effettivo con funzioni di Presidente e uno supplente, al Ministro dell'economia e delle finanze di un secondo componente effettivo ed, infine, alla Regione la potestà di nomina di un terzo componente effettivo e di un secondo supplente;

VISTO il disposto di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 "Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia" che attribuisce agli organi della Regione tutte le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle Camere di Commercio riferite ad organi centrali o periferici dello Stato e nelle quali sono da ricomprendere anche le potestà di nomina ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 254/2005 sopra citato;

VISTO lo Statuto dell'Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine "Imprese e Territorio - I.TER", nel testo da ultimo approvato con deliberazione della Giunta camerale del 4 ottobre 2010, n. 152;

PRESO ATTO della scadenza il 7 febbraio 2011 del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda anzidetta, come costituito con proprio decreto 7 febbraio 2006, n. 026/Pres.;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo in parola ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2005, nonché del combinato disposto di cui all'articolo 73 cit. e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 902/75;

VISTO il verbale della Giunta regionale n. 81 del 20 gennaio 2011;

RITENUTO di nominare, in considerazioni delle specifiche capacità ed esperienze professionali, nonché dei requisiti posseduti, quali componenti dell'organo in questione i signori:

Paolo MARSEU (revisore effettivo con funzioni di Presidente)

Fosca PETRIS (revisore effettivo)

Gianluca FANTINI (revisore effettivo)

Piergiorgio CELETTO (revisore supplente)

Antonio GONANO (revisore supplente);

VISTA la documentazione attestante l'assenza di cause ostative al conferimento degli incarichi de quo a carico dei soggetti nominati;

DECRETA

1. Sono nominati componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale "Imprese e Territorio - I.TER" della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine i signori:

Paolo MARSEU (revisore effettivo con funzioni di Presidente)

Fosca PETRIS (revisore effettivo)

Gianluca FANTINI (revisore effettivo)

Piergiorgio CELETTO (revisore supplente)

Antonio GONANO (revisore supplente).

2. Il Collegio resta in carica, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, quanto l'organo di amministrazione dell'Azienda.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_9_1_DPR_31_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2011, n. 031/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Associazione Società Alpina delle Giulie. Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0143/Pres. del 21 aprile 1987 è stata riconosciuta la personalità giuridica della "Società Alpina delle Giulie", con sede a Trieste;

VISTA la domanda del 30 luglio 2010 con cui il Presidente della predetta associazione, che è iscritta al n. 24 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 30 marzo 2010;

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Alberto Giglio, notaio in Trieste, rep. n. 124631, racc. n. 8451, ivi registrato il 16 aprile 2010 al n. 3357 serie 1T;

RILEVATO che il nuovo statuto è diretto a recepire nuove esigenze organizzative dell'associazione, nonché alcune disposizioni adottate dal Club Alpino Italiano;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo Statuto della Società Alpina delle Giulie con sede a Trieste, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 30 marzo 2010.

2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_9_1_DPR_31_2_ALL1

Statuto della Società Alpina delle Giulie Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano - Trieste

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

È costituita sin dall'anno 1883 la Società Alpina delle Giulie, divenuta dal 1919 Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano. Essa ha durata illimitata e ha sede in Trieste.

Art. 2

L'Associazione, quale Sezione del C.A.I., uniforma il presente Statuto ed il Regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I. Inoltre i membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

TITOLO 2 - FINALITÀ STATUTARIE

Art. 3

L'Associazione si propone l'esplorazione, la conoscenza e lo studio dell'ambiente montano nei suoi aspetti naturali ed antropici, con particolare riguardo alle Alpi Giulie, promuovendo a tale scopo la diffusione dell'insegnamento della pratica alpinistica ad ogni livello e in ogni sua modalità (alpinismo, sci, sci-alpinismo, arrampicata, speleologia, escursionismo).

Art. 4

La Società Alpina delle Giulie è un'Associazione aperta a chiunque voglia entrar a farne parte. Essa non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

TITOLO 3 - SOCI

Art. 5

I soci dell'Associazione possono essere benemeriti, ordinari, familiari e giovani come stabilito dall'Art. II.1 dello Statuto del C.A.I. Inoltre è ammessa l'aggregazione di soci di altre sezioni come previsto dall'Art. II.II.3 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 6

I diritti e i doveri dei soci sono stabiliti dall'Art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e dal Titolo II del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione comprensiva del costo della tessera e la quota annuale proposta dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci: il relativo versamento va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data sarà addebitata ai soci l'eventuale spesa sostenuta per il recupero del credito vantato dall'Associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde per morte, morosità, radiazione o dimissioni volontarie. Queste ultime vanno comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.

Art. 9

Il socio moroso da più di due anni nel pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto da tale qualità; la decadenza viene accertata dal Consiglio direttivo. L'eventuale riammissione dei soci decaduti per morosità dovrà essere subordinata al pagamento delle annualità insolute.

TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, il primo Vice Presidente ed il secondo Vice Presidente;
- il Comitato di presidenza;
- il Tesoriere;
- il Segretario ed il Vice Segretario;
- l'Economo della sede;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere assunte dai soci maggiorenni, ordinari e familiari, che risultino iscritti alla Associazione da più di due anni.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, che dura in carica non più di tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere rieletto dopo una interruzione di almeno un anno.
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera alienazioni e costituzioni di vincoli reali sugli immobili;
- delibera le quote associative annuali;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- proclama i soci iscritti da 75, 60, 50 e 25 anni;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci minori non hanno diritto di voto. Tutti i soci, esclusi i Consiglieri, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci. Ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Il Segretario redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea, che devono venir sottoscritti anche dal Presidente.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice di voti, con voto palese o, su richiesta, per appello nominale.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le elezioni per le cariche sociali si fanno con votazione e scrutinio segreti.

Art. 16

Le modifiche del presente Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo nomina tra i Consiglieri due Vice Presidenti; nomina inoltre il Segretario, il Vicesegretario, il Tesoriere, l'Economo della sede ed ogni altra carica ritenuta necessaria per l'attività sociale.

Art. 18

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento generale del C.A.I.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- provvede alla costituzione del Comitato elettorale;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissari allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni o gruppi;
- decide sull'assunzione degli impiegati e ne determina gli stipendi e le attribuzioni.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dodici volte all'anno, su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

CAPO III - COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 19

Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri; in caso di urgenza può deliberare, salvo ratifica nella prima seduta successiva da parte del Consiglio direttivo.

CAPO VI - PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.

In particolare il Presidente ha la facoltà di riscuotere qualunque somma da erogarsi all'Associazione da parte di qualsiasi ente pubblico curando ogni necessaria pratica e rilasciando valida quietanza, liberando l'ente pagatore da ogni responsabilità.

Il Presidente, in caso di indifferibilità decisionale, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

Gli atti obbligatori per l'Associazione devono essere firmati dal Presidente.

Art. 21

Il primo Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il secondo Vice Presidente sostituisce il primo Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo Vice Presidente.

CAPO V - TESORIERE SEGRETARIO

Art. 22

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e sovrintende alla contabilità.

Art. 23

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo debitamente sottoscritti dal Presidente, attua le deliberazioni del Consiglio direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 24

Il Vice Segretario, se nominato, sostituisce il Segretario in caso di sua impossibilità a svolgere il compito a cui è preposto.

CAPO VI - REVISORI DEI CONTI

Art. 25

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge al suo interno un Presidente.

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'Organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento per il Consiglio direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO 5 - PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

Art. 27

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chiunque a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 28

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- dai contributi e sovvenzioni;
- dagli eventuali utili della gestione del patrimonio sociale.

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato alla Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 30

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dall'Art. VI.1.9 del Regolamento generale del C.A.I.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO 6 - LE COMMISSIONI

Art. 31

Il Consiglio direttivo può procedere alla nomina di Commissioni aventi competenza specifica, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i poteri; le modalità di funzionamento delle stesse sono determinate dal Regolamento.

TITOLO 7 - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 32

L'Associazione può costituire una o più Sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni. I rapporti tra Sezioni e Sottosezioni sono determinate dal Regolamento sezionale.

Art. 33

L'Associazione può costituire al proprio interno gruppi organizzati di soci - su richiesta di almeno 25 soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività che rientrano nelle finalità statutarie dell'Associazione.

La costituzione delle Sottosezioni o dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio direttivo, che deve ratificarne i rispettivi Regolamenti.

Le Sottosezioni ed i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio consolidato annuale dell'Associazione.

Art. 34

Tutte le organizzazioni interne debbono essere composte da soci dell'Associazione.

Le predette organizzazioni interne debbono partecipare alle spese generali dell'Associazione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO 8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Si applicano a tal fine le norme procedurali stabilite dal Regolamento disciplinare del C.A.I.

TITOLO 9 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 37

Ogni eventuale modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci, valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno tre quarti degli iscritti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione - da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla prima convocazione - con qualunque numero di intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio direttivo in carica all'atto dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie vi rimane fino all'esaurimento del suo mandato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO